



**ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MANTOVA**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AD
ESPERTI ESTERNI ALL'ORDINE**

**Deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Mantova**

nella seduta del Consiglio del 12 settembre 2018

Premessa

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova si attiene alle disposizioni del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa a norma dell'Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Le collaborazioni esterne possono essere attivate per il conseguimento di obiettivi determinati e in presenza della necessità di particolari requisiti di professionalità, in assenza all'interno dell'Ordine di una struttura adeguata ai compiti richiesti e di dipendenti dotati d'altrettanta qualificazione.

Per il conferimento di incarichi individuali ai sensi degli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, conferiti ad esperti di provata competenza, l'Ordine procede nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità con procedure comparative a norma dell'Articolo n7, comma 6 del DL 30 marzo 2001 n. 165 e successive integrazioni e modifiche.

Art.2

Individuazione del fabbisogno, criteri di affidamento ed individuazione delle professionalità

1. Il Consiglio, verificata l'impossibilità di corrispondere a specifiche esigenze con il personale interno in servizio all'Ordine, individuata la professionalità idonea allo svolgimento dell'incarico, delibera il ricorso ad una procedura comparativa.
2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, gli operatori economici da invitare alle procedure comparative sono selezionati dall'Elenco dei fornitori dell'Ente.
3. L'Ordine, comunque, non ha l'obbligo di invitare tutti i nominativi iscritti nell'Elenco dei Fornitori, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito. Resta salva la facoltà dell'Ente di invitare alle procedure comparative anche soggetti non iscritti all'Elenco individuati attraverso specifiche indagini di mercato. L'avviso di selezione per l'incarico da conferire deve essere pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova.
4. La Segreteria dell'Ordine predispone determina a contrarre ed apposito invito alla presentazione dell'offerta/avviso pubblico, da inviare ad almeno n. 3 soggetti, contenente i seguenti punti:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico
 - b) gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico
 - c) la durata dell'incarico
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso
 - e) il compenso per le prestazioni e tutte le informazioni correlate quali tipologia e periodicità del pagamento
 - f) l'indicazione del Responsabile del procedimento

Nell'avviso da inviare sono specificate, inoltre, il termine e le modalità di presentazione dell'offerta ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura comparativa.

5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE
 - b) godere di diritti civili e politici
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali
 - e) essere in possesso di comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

Art. 3

- Procedura comparativa e criteri di valutazione delle offerte -

Il Consiglio dell'Ordine, anche attraverso Commissioni appositamente costituite, procede alla valutazione delle offerte ricevute.

Ad ogni singola offerta viene attribuito un punteggio che valuta i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale
- b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore
- c) metodologia riferita allo svolgimento dell'incarico
- d) richiesta economica avanzata
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ordine

Delle fasi della procedura di valutazione delle offerte deve essere redatto specifico verbale contenente l'esito delle verifiche e la definizione di una eventuale graduatoria.

Art. 4

- Competenza della nomina e formalizzazione dell'incarico assegnato -

Il Consiglio dell'Ordine, in relazione alla valutazione delle offerte ricevute, definisce l'attribuzione dell'incarico con specifica delibera.

In relazione alla delibera del Consiglio deve essere redatto verbale di nomina con firma del Presidente dell'Ordine.

Il rapporto è formalizzato con apposito contratto di lavoro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in forma scritta.

Entrambe le parti curano i rispettivi ambiti d'obbligo, per gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 5

- Contenuti essenziali del contratto -

Il contratto di collaborazione deve contenere:

- a) generalità del contraente
- b) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- c) indicazione dell'attività oggetto della prestazione;
- d) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di esecuzione/adempimento dell'incarico

Art. 7

- Durata del contratto e trattamento economico -

Il rinnovo del contratto di collaborazione giunto a scadenza, può essere prorogato per una sola volta se ravvisato un motivato interesse, mediante delibera del Consiglio dell'Ordine

Il trattamento economico dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito nel rispetto della ragionevolezza ed economicità.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione concordata tra le parti, alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 8

- Verifica ed esecuzione e buon esito dell'incarico -

Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto pattuito, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 9

- Tutela dei dati personali -

L'Ordine garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

- Pubblicità del Regolamento -

Copia del presente regolamento, a seguito dell'approvazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine www.dottoricommercialistimantova.it.

L'esito della procedura comparativa nonché gli incarichi conferiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine www.dottoricommercialistimantova.it.

Art. 4

- Entrata in vigore -

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.